




Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)

Via XXV Aprile- 24046 Osio Sotto
Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32

e-mail: bgic861008@pec.istruzione.it; bgic861008@istruzione.it

Codice fiscale n. 95119430163



Ai docenti
Ai tutori
Al personale ATA

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

A seguito dell'emanazione del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 (**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**) e della circolare del M.I. n. 11 dell'8/01/2022 si riportano di seguito le misure essenziali ivi richiamate.

Si precisa il significato nel contesto di alcuni rimandi frequentemente richiamati nel testo:

Auto-sorveglianza

Come potrete notare si richiama più volte la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza: significa misurare la temperatura tutte le mattine, evitare di frequentare ambiti di comunità qualora insorga un sintomo riconducibile al Covid-19 (*non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°*), ma avvertire subito il MMG/PLS e seguire le sue indicazioni; nei casi in cui insorgano dei sintomi è necessario accompagnare comunque l'auto-sorveglianza con test diagnostici.

Per questo motivo la nuova normativa, per favorire l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 introduce, fino al 28 febbraio 2022, **per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel periodo stabilito di Auto-sorveglianza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso.

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti

Più di una volta nella circolare n°11 dell'8/01/2022 del Ministero dell'Istruzione viene richiamata la condizione di "contatto stretto" secondo la citata circolare del Ministero della Salute; se ne riportano di seguito i passi essenziali.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:**

rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo;**

- 2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,** e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se **asintomatici:**

la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo;**

- 3) **Soggetti asintomatici che:**

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,** oppure **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti:**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.** Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Con un solo caso positivo:

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- ☐ attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- ☐ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria si differenziano i provvedimenti a seconda che i casi nella classe sia uno o almeno due.

In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- ☐ attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- ☐ misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

Prima di rientrare a scuola occorre attendere l'esito dei tamponi: si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola, se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, **si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.**

In presenza **di almeno due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- ☐ attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- ☐ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola secondaria di primo grado si differenziano i provvedimenti a seconda che i casi positivi della classe siano uno, due o almeno tre.

In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- ☐ attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- ☐ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- ☐ attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- ☐ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- ☐ attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
- ☐ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. ...

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRES- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di **almeno tre casi di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- ☐ attività didattica: **è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;**
- ☐ misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRES- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

La dirigente scolastica
Mirka Agostinetti